

DELIBERAZIONE 3 MAGGIO 2018
275/2018/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA EPICO BIOMASSE S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1017^a del 3 maggio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto legge 10 aprile 2018, n. 30;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07) e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica", per il periodo regolatorio 2008-2011, (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica", per il periodo regolatorio 2012-2015 (di seguito: TIT 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.lgs. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 598/2016/E/eel, (di seguito: deliberazione 598/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 599/2016/E/eel, (di seguito: deliberazione 599/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e, in particolare, gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità 7693 del 5 marzo 2018, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 22 febbraio 2018 (prot. Autorità 5546 del 23 febbraio 2018), Epico Biomasse S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) la mancata applicazione dell’esenzione dal pagamento dei corrispettivi di trasmissione e distribuzione, per i prelievi di energia sui POD IT001E61538132 e IT001E67938554, previsti dall’articolo 19 del TIT 2012-2015, nel periodo dall’1 ottobre 2012 al 31 ottobre 2014;
2. con nota del 7 marzo 2018 (prot. Autorità 8139), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 30 marzo 2018 (prot. Autorità 11351 del 3 aprile 2018), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota del 10 aprile 2018 (prot. Autorità 12540 del 12 aprile 2018) il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
5. in data 18 aprile 2018, la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

6. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le disposizioni del TIT 2012-2015 e, in particolare:
 - a) l’articolo 19, comma 1, il quale prevede che *“con riferimento ai prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, in relazione all’erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, non sono dovuti corrispettivi, salvo quanto previsto al successivo comma 19.2”*;
 - b) l’articolo 19, comma 2, il quale prevede che *“le condizioni di cui al precedente comma 19.1 si applicano nei limiti della potenza destinata al*

- funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, come dichiarata dal soggetto che ha nella disponibilità l'impianto di produzione con certificazione asseverata da perizia indipendente. Ove la potenza prelevata superi la potenza dichiarata di oltre il 10%, ai prelievi vengono applicate le condizioni previste per i clienti finali per tutto l'anno solare nel quale si è verificato il supero.”;*
7. rilevano, inoltre, per identità di ratio e tenore letterale, rispetto a quelle appena richiamate, le disposizioni dell'articolo 16 del TIT 2008-2011, e in particolare:
- a) il comma 4, il quale prevede che *“Con riferimento ai prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, in relazione all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, non sono dovuti corrispettivi, salvo quanto previsto al successivo comma 16.5”;*
 - b) il comma 5, secondo il quale *“Le condizioni di cui al precedente comma 16.4 si applicano nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, come dichiarata dal soggetto che ha nella disponibilità l'impianto di produzione con certificazione asseverata da perizia indipendente. Ove la potenza prelevata superi la potenza dichiarata di oltre il 10%, ai prelievi vengono applicate le condizioni previste per i clienti finali per tutto l'anno solare nel quale si è verificato il supero. A tal fine, per gli impianti connessi alla rete di trasmissione nazionale, Terna trasmette mensilmente alle imprese distributrici competenti i dati delle potenze prelevate”;*
8. rileva, altresì, l'articolo 4, della deliberazione 348/07 il quale stabilisce che:
- “la certificazione di cui al comma 16.5 del Testo integrato (TIT 2008-2011 e dunque anche del TIT 2012-2015, ndr), necessaria ai fini dell'applicazione delle condizioni tariffarie di cui al comma 16.4 del Testo integrato deve essere resa disponibile al distributore competente entro il 30 giugno 2008”;*(comma 1);
- “Fino al termine di cui al precedente comma 4.1 il distributore applica, salvo conguaglio, le condizioni di cui al comma 16.4 a fronte di richiesta scritta da parte del soggetto che ha nella disponibilità l'impianto di produzione”;*, (comma 2);
- “Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4.1 comporta la rifatturazione, per l'intero periodo 1 gennaio – 30 giugno 2008, secondo le condizioni tariffarie previste per i clienti finali”;*, (comma 3);
9. rileva, infine, una apposita FAQ, pubblicata sul proprio sito internet (http://www.arera.it/it/schede/O/faq-faq_tit.htm#corrispettivi), con cui l'Autorità ha chiarito che *“per gli operatori che inviano al distributore la certificazione (prevista dal TIT 2008-2011 ndr) oltre la data del 30 giugno 2008, le condizioni tariffarie previste dall'articolo 16, comma 4, del TIT 2008-2011, trovano applicazione entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all'impresa distributrice”.* Con ulteriore FAQ, pubblicata sul

proprio sito istituzionale, l’Autorità ha, inoltre, chiarito che *“i produttori che facciano richiesta scritta al distributore per l’ottenimento dell’agevolazione prevista dal comma 16,4 del TIT (2008 – 2011, n.d.r.), oltre la data del 30 giugno 2008, avranno comunque diritto all’applicazione delle condizioni tariffarie agevolate entro il primo giorno del secondo mese successivo alla data della richiesta e che “la documentazione attestante il diritto all’agevolazione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del TIT 2008-2011 dovrà essere fornita, dal produttore all’impresa distributrice, contestualmente all’atto della richiesta dell’agevolazione medesima”.*

QUADRO FATTUALE:

10. In data 4 ottobre 2012, entrava in esercizio la centrale a biomassa lignocellulosica nella titolarità del reclamante, ubicata nel nucleo industriale di Cittaducale (RI), connessa alla rete di distribuzione di energia elettrica, in corrispondenza dei POD con codice IT001E61538132 (passivo) e codice IT001E67938554 (attivo);
11. in data 30 settembre 2014, il reclamante chiedeva al gestore l’esenzione dagli oneri di trasporto per i prelievi di energia destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione per i suddetti POD e, contestualmente all’istanza di esenzione, trasmetteva al gestore le certificazioni asseverate da perizie indipendenti, ai sensi dell’articolo 19, comma 2 del TIT 2012-2015;
12. il distributore locale provvedeva ad applicare l’esenzione richiesta con decorrenza 1 novembre 2014;
13. in data 24 luglio 2017 il reclamante inoltrava al gestore formale istanza di recupero degli oneri di rete contabilizzati e corrisposti per il periodo antecedente il riconoscimento della esenzione in parola ed, in particolare, dalla data di entrata in esercizio della centrale e fino al 31 ottobre 2014;
14. con nota del 10 agosto 2017, il gestore, riscontrando l’istanza summenzionata, comunicava al reclamante che non risultavano pervenute perizie asseverate antecedentemente alla data del 30 settembre 2014 e che, pertanto, l’esenzione era stata correttamente applicata a decorrere dal 1 novembre 2014;
15. con nota del 12 gennaio 2018 il reclamante contestava la risposta del gestore, ritenendola non conforme al dettato dell’art. 19 del TIT 2012-2015.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

16. Il reclamante lamenta la mancata applicazione, per il periodo compreso tra la data di entrata in esercizio della centrale (4 ottobre 2012) e fino al 31 ottobre 2014, delle agevolazioni tariffarie previste dal TIT 2012 – 2015 per i prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, relativi alla propria centrale a biomasse, connessa alla rete di distribuzione in corrispondenza dei citati POD;
17. in particolare, il reclamante sostiene che l’articolo 19 del TIT 2012-2015, *“con riferimento all’esenzione di cui al primo comma, non pone alcuna limitazione al recupero, anche retroattivo, degli oneri di trasmissione e di distribuzione,*

- limitandosi ad affermare il principio in base al quale l'esenzione si applica nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, così come certificata mediante una perizia asseverata indipendente*";
18. secondo il reclamante, inoltre, la FAQ dell'Autorità, richiamata dal gestore nella propria nota dell'8 febbraio 2018, *"fa esplicito ed esclusivo riferimento ad una disposizione regolatoria (art. 16 del TIT 2008-2011 che prevede uno sbarramento temporale nella relativa deliberazione 348/07) che non è più in vigore e che non è applicabile alla fattispecie oggetto del presente reclamo, disciplinata da diversa disposizione (art. 19 del TIT 2012-2015 che non prevede uno sbarramento temporale nella relativa deliberazione 199/2011)"*; inoltre, la citata FAQ deve essere intesa quale *"mero chiarimento"* alla *"disciplina regolatoria prevista dall'art. 16 del TIT 2008 -2011"* e *"non può innovare e modificare la disciplina regolatoria prevista dall'art.19 del TIT 2012- 2015"*;
 19. il reclamante evidenzia, altresì,, che la circostanza secondo cui il *"punto di consegna passivo"* alimentava esclusivamente i servizi ausiliari di generazione della propria centrale a biomassa, era ben nota al gestore, *"sin dalla domanda di allaccio (rif. Pratica T0588785), nella quale, nella "Sezione C – Dati specifici dell'impianto di produzione", a pagina 2 veniva selezionata l'opzione "C15 per servizi ausiliari: nuovo punto di prelievo", con l'indicazione di una "Potenza disponibile richiesta kW 320", tanto più che "dalla data di entrata in esercizio della centrale alla data del 31/10/2014, non si è mai verificata la condizione di cui al secondo capoverso dell'articolo 19.2 del "TIT", anche avuto riguardo alla "Potenza disponibile richiesta kW 320" di cui alla domanda di allaccio, così come si evince dalle bollette del fornitore di energia dal mese di ottobre 2012 al mese di ottobre 2014"*;
 20. in particolare, *"la perizia asseverata indipendente, già fornita al distributore locale, certifica lo stato impiantistico realizzato in conformità al progetto autorizzato con l'AU n. 17/2011, dovendosi pertanto ritenere che l'attestazione della potenza elettrica assorbita dai servizi ausiliari di generazione, quantificata in complessivi massimi 350 kW, sia valida ed efficace rispetto a tutto il periodo di funzionamento della centrale a decorrere dalla sua entrata in esercizio, non essendo intervenute modifiche al progetto autorizzato con l'AU summenzionata"*; di conseguenza *"i prelievi di cui al "punto di consegna passivo" devono imputarsi senz'altro ed esclusivamente ai servizi ausiliari di generazione della centrale"*;
 21. pertanto, il reclamante ritiene che *"le condizioni di cui all'art. 19 del "TIT", debbano ritenersi sussistenti e comprovate sin dalla messa in esercizio della centrale a biomasse della Epico Biomasse Srl, sita nel nucleo industriale del comune di Cittaducale (RI), della potenza installata di 0,999 MWe"*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

22. Il gestore riferisce che il reclamante ha attivato il proprio impianto di produzione sul POD IT001E61538132 in data 21 settembre 2012 e che, per alimentare i servizi ausiliari, è stato attivato anche il punto di prelievo POD IT001E67938554, in data 17 agosto 2012;

23. il gestore afferma che il reclamante, al fine di usufruire della tariffa agevolata prevista dall'articolo 19 del TIT 2012 -2015, non trasmetteva nessuna certificazione asseverata da perizia indipendente, né in occasione dell'attivazione del 2012, né in occasione di una successiva richiesta di adeguamento; infatti, soltanto in data 30 settembre 2014 perveniva, per entrambi i sopraindicati POD, la certificazione asseverata datata 29 settembre 2014, nella quale si asseveravano 3kW per il POD IT001E61538132 e 350 kW per il POD IT001E67938554;
24. il gestore ritiene, pertanto, di aver correttamente riconosciuto l'agevolazione tariffaria per i servizi ausiliari prevista dal TIT 2012 -2015, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è entrato nella disponibilità delle certificazioni asseverate trasmesse dal reclamante;
25. il gestore, inoltre, nel ribadire la correttezza del proprio operato, richiama la deliberazione 598/2016/E/eel, con cui l'Autorità ha deciso una controversia analoga, nella quale si statuiva che la FAQ *de qua* (cfr. *supra* punto 9) riguarda anche l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del TIT 2012-2015, stante l'identità di contenuto letterale e di *ratio* dell'art. 16 del TIT 2008-2011 e dell' art.19 del TIT 2012-2015.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

26. Oggetto della presente controversia è l'applicazione delle agevolazioni tariffarie per i prelievi di energia destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione relativi a impianti di produzione di energia elettrica e, più in particolare, il momento a partire dal quale il gestore della rete di distributore deve riconoscere al produttore le agevolazioni in questione. Al riguardo, come chiarito dall'Autorità con le decisioni adottate con le deliberazioni 598/2016/E/eel e 599/2016/E/eel, sia l'articolo 16, commi 4 e 5, del TIT 2008-2011, che l'articolo 19, commi 1 e 2, del TIT 2012-2015, stabiliscono che i corrispettivi relativi all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione non sono dovuti nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, come dichiarata dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto di produzione, mediante certificazione asseverata da perizia indipendente; nondimeno, tali norme non fissano le tempistiche entro le quali il distributore è tenuto ad applicare il trattamento tariffario agevolato. Tuttavia, come precisato dall'Autorità nelle sopraccitate FAQ (cfr. *supra* punto 9), gli operatori che inviano al distributore la certificazione oltre la data del 30 giugno 2008, hanno diritto all'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate, entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all'impresa distributrice;
27. ebbene, il chiarimento in esame, seppur fornito con riferimento all'articolo 16, del TIT 2008-2011, è da ritenersi applicabile anche alla disciplina contenuta nell'articolo 19 del TIT 2012-2015, stante l'identità di contenuto letterale e di *ratio* della norma del TIT 2008-2011 (art. 16) e di quella contenuta nel TIT 2012-2015 (art. 19);

28. in particolare si rileva che, non prevedendo la regolazione un termine entro cui il produttore è tenuto a presentare al gestore la domanda di applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui trattasi, è rimessa al produttore medesimo la facoltà di decidere se e quando presentare la richiesta in parola e, quindi, determinare il *dies a quo* per la decorrenza delle agevolazioni, nei termini sopra precisati. Ne deriva che, stante la suddetta facoltà del produttore, la decorrenza delle agevolazioni non può ritenersi retroattiva rispetto alla presentazione della relativa richiesta, non potendo, tra l'altro, gravare sul distributore l'onere di saldare le partite finanziarie per il periodo pregresso l'inoltro della citata domanda;
29. pertanto, alla luce delle tracciate coordinate ermeneutiche, posto che nella fattispecie il reclamante ha trasmesso al gestore la certificazione asseverata in data 30 settembre 2014 e poiché – come chiarito – le condizioni tariffarie agevolate, per i prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari, trovano applicazione a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all'impresa distributrice, il gestore ha, dunque, correttamente applicato l'esenzione dagli oneri di trasporto a decorrere dal 1° novembre 2014. Nulla, quindi, è dovuto dal gestore a titolo di rimborso degli oneri di trasporto versati dal reclamante nel periodo antecedente il 1° novembre 2014.
30. In conclusione, stanti le motivazioni che precedono, non può trovare accoglimento la pretesa del reclamante nei confronti del gestore

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Epico Biomasse S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

3 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni